



REGOLAMENTO ELETTORALE DEL "CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA"

Capo I . CLUB e Soci.

Art. 1 . CLUB

Il Club Dipendenti della Sapienza, in appresso CLUB promotore di iniziative culturali, sociali, sportive, turistiche e ricreative a favore dei soci, è un'associazione, riconosciuta dall'Amministrazione Universitaria, di persone disciplinate dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2 . Soci

Sono soci del CLUB tutti i dipendenti dell'Università di Roma La Sapienza in servizio comprese le Aziende Ospedaliere Universitarie e la Sede di Latina e Unitelma Sapienza, i pensionati o esterni secondo le modalità previste dallo Statuto che, dopo essere stati ammessi all'associazione, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. L'appartenenza al CLUB comporta l'incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali.

La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dallo Statuto e non dà luogo in nessun caso alla restituzione né della quota associativa né delle eventuali quote versate per le singole attività/manifestazioni.

La domanda di ammissione all'associazione dovrà essere presentata al Presidente dell'associazione. Il Consiglio direttivo predispone un modulo di domanda di ammissione che deve essere compilata in ogni sua parte dagli aspiranti Soci. L'importo della quota associativa sarà stabilito con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo.

Capo II. Elezioni

Art. 3 Elezioni

Il presente regolamento disciplina, a norma dello Statuto, l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri. Le elezioni sono indette dal Presidente, entro 60 giorni dalla naturale scadenza del mandato o in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, non oltre il 30° giorno dalla formalizzazione delle stesse in Consiglio.

Le elezioni si svolgono contemporaneamente per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Proviviri e sono valide se hanno raggiunto il quorum di almeno il 40% dei soci con elettorato attivo.

Il Presidente ne dà ampia pubblicità mediante posta elettronica, affissione di manifesti nella sede del CLUB, e presso le Facoltà, Dipartimenti e Centri universitari associati. Le votazioni si effettuano con le seguenti modalità:

1. a) per ragioni logistiche il Consiglio Direttivo può costituire, presso sedi distaccate, appositi seggi. Tutte le operazioni inerenti sono svolte a cura della Commissione Elettorale;
2. b) le votazioni si svolgono nel luogo, giorno e ore indicati dalla Commissione Elettorale;

3. c) ogni Socio può indicare, a voto segreto, due preferenze per il Consiglio Direttivo;
4. d) risultano eletti rispettivamente in ordine: 6 in rappresentanza dei Soci Ordinari e Fondatori e 1 in rappresentanza dei Soci Aggregati;
5. e) qualora la Commissione Elettorale ne ravveda la necessità o l'opportunità, le votazioni possono anche avvenire per via telematica, garantendo comunque la segretezza del voto espresso.

Al termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale provvederà alle operazioni di scrutinio, alla stesura del relativo verbale nonché alla pubblicazione dei relativi risultati.

Art. 4 Elettori

Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci Ordinari e Fondatori, i Soci Aggregati che risultino regolarmente iscritti al CLUB, almeno da 6 (sei) mesi antecedenti alla data della indizione delle elezioni nel rispetto dell'art. 3.

L'elenco dei candidati sarà a disposizione dei Soci almeno 10 giorni prima della data stabilita per le Elezioni.

Art. 5 Incompatibilità

Il Consigliere che decade dalla carica o si dimette, verrà sostituito da uno dei membri presenti in elenco tra i non eletti o in mancanza di questi il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare un socio di acclarata esperienza.

Non possono essere eletti negli Organi di cui all'Art. 17 dello Statuto i Soci:

- a) i componenti delle Segreterie Sindacali accreditati presso l'Amministrazione Universitaria, i componenti RSU;
- b) i rappresentanti del personale negli Organi dell'Università e delle Aziende Ospedaliere Universitarie (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione);
- c) i facenti parte di altri Organi ricreativi e/o sociale presenti nell'Amministrazione della Sapienza;
- d) i leader delle Sezioni del CLUB;
- e) i soci onorari;
- f) i soci occasionali o simpatizzanti.

Art.6 Propaganda

La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio alle attività istituzionali dell'Ateneo. L'attività di propaganda dovrà cessare entro 12 ore dall'inizio delle votazioni.

Art.7 Candidature

Entro venti giorni dalla data delle elezioni la Commissione provvederà a rendere pubblico l'elenco dell'elettorato attivo, al quale si potrà ricorrere – alla stessa Commissione – entro il terzo giorno dall'avvenuta pubblicazione.

Le candidature devono essere presentate alla Commissione, presso la sede del CLUB, o in qualsiasi altro luogo indicato dalla Commissione elettorale, entro le ore dodici del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.

E' ammessa la candidatura per un solo Organo.

Ciascuno dei candidati dovrà presentare la candidatura su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

La firma apposta nella domanda deve essere autenticata da un funzionario dell'Università Sapienza a ciò abilitato o dal Presidente del CLUB.

Art. 8 Commissione - Votazione

La Commissione elettorale è composta da quattro Soci designati dal Consiglio Direttivo e al suo interno elegge il Presidente e un Segretario.

La Commissione esplica le funzioni alla stessa demandate dal presente Regolamento e provvede in genere a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, anche, eventualmente, avvalendosi di sotto commissioni designate dalla Commissione elettorale stessa.

La Commissione elettorale, non oltre 48 ore dalla scadenza della presentazione delle candidature, esamina la domanda prodotta, in caso di riscontrata irregolarità, la Commissione assegna al candidato interessato un termine di 24 ore per la regolarizzazione della domanda.

La Commissione elettorale determina il seggio o il numero dei seggi elettorali ed nel caso di più seggi fissa i criteri di assegnazione degli elettori presso ciascuno di essi. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da almeno due e non più di cinque scrutatori.

I Presidenti e gli scrutatori dei seggi sono nominati dalla Commissione elettorale tra i Soci del CLUB.

Ogni Presidente di seggio provvede alla nomina del Segretario del seggio, scegliendo tra gli scrutatori.

Gli scrutatori nominati dalla Commissione elettorale vengono dalla stessa assegnati ai vari seggi in numero proporzionale a quello degli elettori iscritti presso ciascun seggio.

La Commissione elettorale sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali nei vari seggi. Ciascun Presidente provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio seggio. Egli cura altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del processo verbale.

Possono accedere ai seggi i Soci del CLUB iscritti negli elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto. Hanno inoltre libero accesso ai seggi elettorali i membri della Commissione elettorale.

L'orario giornaliero di inizio e di chiusura delle operazioni di voto viene così determinato: dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni. Una volta costituito il seggio elettorale il Presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione apponendo su ciascuna di esse la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui farà menzione nel verbale. Procede quindi al controllo delle urne destinate al seggio, siglandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per la introduzione delle schede votate. Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi. Nel luogo del seggio elettorale gli elettori possono accedere solo per votare e trattenendosi solo il tempo strettamente necessario.

Nel predetto luogo devono essere affissi i manifesti con l'elenco dei candidati ed un manifesto che riproduca il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del voto. Il Presidente del seggio elettorale cura, anche a mezzo di uno scrutatore, l'identificazione dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nell'apposita

colonna dell'elenco degli elettori, ed autenticando la firma che l'elettore è tenuto ad apporre sullo stesso elenco. Il Presidente consegna quindi all'elettore una scheda per ciascuna elezione, prelevandola da quelle autenticate ai sensi dell'Art. 12, ed una matita copiativa.

Il voto viene espresso tracciando, con la stessa matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente al candidato prescelto o nel rettangolo che lo contiene. Sono vietati altri segni o indicazioni. Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita copiativa. Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere possibile la identificazione dell'elettore.

Dopo avere esercitato in segreto, in luogo adeguato, il diritto di voto, l'elettore deve piegare la scheda e restituirla al Presidente unitamente alla matita copiativa. Il Presidente depone le schede nelle urne corrispondenti attraverso l'apposita feritoia. Le votazioni avvengono in un solo giorno.

Tutti i seggi elettorali iniziano lo spoglio delle schede contemporaneamente, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Lo spoglio è pubblico.

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli alle urne, dà inizio allo spoglio.

Per lo spoglio si dovrà procedere in ordine: Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Proviviri.

Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae ad una ad una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta e proclamando ad alta voce il candidato che risulta votato, mettendo poi le schede assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto. Gli scrutatori annotano separatamente sugli appositi tabelloni ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascun candidato. In caso contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più componenti il seggio o di un candidato presente, il Presidente decide sull'assegnazione o sulla nullità del voto.

Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira i tabelloni e prende nota del verbale dei voti conseguiti da ciascun candidato. Provvede quindi a raggruppare in plichi separati le schede recanti lo stesso voto di candidato, ed a riporre detti plichi nell'urna che viene sigillata e siglata. Il plico contenente l'elenco elettorale, le schede non utilizzate, le schede contestate, il materiale di cancelleria, il verbale e l'urna, a cura del Presidente di ciascun seggio, è consegnato, entro il più breve tempo possibile, alla Commissione elettorale.

Ultimato lo spoglio presso i vari seggi elettorali la Commissione elettorale accerta i risultati pervenuti. Inoltre dopo aver provveduto alla verifica del conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascuna lista, procede alla proclamazione della lista vincente e dei candidati risultati eletti. Alle citate operazioni possono assistere i candidati. Delle predette operazioni viene redatto apposito verbale.

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati. Il ricorso deve essere depositato presso la sede del CLUB. Sul ricorso decide la Commissione elettorale. La Commissione elettorale decide a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. La sua decisione è definitiva. Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.

Il verbale, insieme con tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali, è trasmesso, a cura del Segretario, al Presidente del CLUB che ne darà comunicazione ai Soci.

Capo V Norme finali

Art. 9 Modifiche

Le modifiche apportate al presente Regolamento entreranno in vigore dall'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

Art. 10 Norma transitoria e finale

Il presente regolamento entrerà in vigore con la prima elezione degli Organi del Club al termine del periodo previsto con l'Atto Costitutivo del Club o per decisione del Consiglio Direttivo.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme per le elezioni dei Consigli Comunali.

